

8 PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (NORME GENERALI)

A seguito dei rilievi di rumore eseguiti sul territorio comunale finalizzati ad accertare lo stato di fatto relativamente all'inquinamento acustico, accertato che il rumore da traffico predomina su quello generato da sorgenti fisse, si propongono le seguenti Norme di Attuazione.

art. 1) Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Crema è rappresentato in 3 cartografie:

- a) La Tavola 1 (Figura 1) evidenzia le fasce di pertinenza acustica della ferrovia così come sono definite dal DPR 18.11.98 n. 459. Le fasce di pertinenza acustica della ferrovia definiscono i limiti massimi diurni e notturni di esposizione **al solo rumore proveniente dal traffico ferroviario** di tutti i ricettori che ricadono all'interno di tali fasce, ad eccezione dei ricettori sensibili, per i quali si deve far riferimento a quanto disposto all'art. 5 del DPCM 18.11.98 n. 459.
- b) La Tavola 2 (Figura 2) evidenzia le fasce di pertinenza acustica delle strade, classificate in base a quanto disposto dal DPCM 1/3/91 e dal DPCM 14/11/97 e secondo le linee guida formulate dalla Regione Lombardia nella DGR 12/7/02 e le metodiche esposte dall'ANPA nella pubblicazione "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico", pubblicata nel 1998. Le fasce di pertinenza acustica delle strade della Tavola 2 (Figura 2) definiscono i limiti massimi diurni e notturni di esposizione **al solo rumore proveniente dal traffico stradale**. Le strade non rappresentate nella Tavola 2 (Figura 2) assumono la classificazione acustica delle aree attraversate, così come sono definite nelle Tavole 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h (Figure 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h), e non hanno fasce di pertinenza. **Le fasce di pertinenza acustica delle strade**, in mancanza del regolamento previsto dall'art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 e richiamato dall'art 5 del DPCM 14/11/97, **hanno carattere provvisorio**: qualora tale regolamento venisse varato e introducesse novità significative in ordine alla classificazione delle strade e alla profondità delle fasce di pertinenza acustica delle stesse, sarebbe necessario provvedere a modificare la Tavola 2 (Figura 2), ma questo non comporterebbe automaticamente la necessità di modificare le altre Tavole della Zonizzazione.
- c) Le Tavole 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h (Figure 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h) **evidenziano la classificazione acustica delle sorgenti fisse, intese come tutte le sorgenti sonore presenti nel territorio, ad eccezione dei mezzi di trasporto**. La Zonizzazione Acustica delle Tavole 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h (Figure 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h) è basata sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio (Tabella 3.1) e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori indicati dal DPCM del 1° Marzo 1991 (Tabella 3.2), integrati con quelli definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97 (Tabelle

3.2, 3.3, 3.4 e 3.5). In tutte le aree con classe inferiore alla VI, oltre al rispetto dei limiti sopra definiti vale il rispetto del **criterio differenziale**, inteso come differenza tra il rumore emesso dalla sorgente disturbante ed il rumore residuo: il criterio differenziale deve rispettare i 5 db(A) nel periodo di riferimento diurno (06.00-22.00) e i 3 dB(A) nel periodo di riferimento notturno (22.00-06.00).

- art. 2)** Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto dal P.R.G., da modifiche all'assetto della viabilità urbana e al sistema di controllo del traffico previste dal P.G.T.U. e da Piani e Programmi di risanamento acustico. Il rispetto di tali limiti all'interno delle diverse zone è quindi da considerarsi un obiettivo da conseguire e non corrisponde alla situazione esistente all'atto dell'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica.
- art. 3)** Per le situazioni esistenti difformi a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica il loro adeguamento avverrà a seguito di quanto esposto al precedente art. 2 e con i tempi e le procedure previste dalla LR 13/2001 e dal DMA 285 del dicembre 2000.
- art. 4)** Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone è comunque assolutamente prescrittivo per tutti gli interventi di nuova edificazione e di nuovo impianto su tutto il territorio comunale.
- art. 5)** Le aree che il Piano individua critiche sotto il profilo dell'inquinamento acustico dovranno essere oggetto di Piani e Programmi di risanamento, che dovranno perseguire, nei limiti del possibile ed eventualmente attraverso interventi progressivi e dilazionati negli anni, non solo i limiti di immissione previsti, ma più propriamente i "valori di qualità" fissati dal DPCM 14/11/97 .
- art. 6)** I piani e i programmi di risanamento dovranno prevedere progetti di bonifica quali:
 - a) barriere fonoassorbenti
 - b) barriere fonoisolanti
 - c) terrapieni piantumati
 - d) barriere vegetali
 - e) interventi di insonorizzazione sulle strutture e/o sui macchinari delle industrie che hanno manifestato evidente intrusione acustica sul territorio
 - f) realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici
 - g) interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico in alcuni contesti particolari
 - h) riduzione del rumore emesso dal parco veicolare circolante grazie ad un maggiore controllo delle emissioni e al suo miglioramento tecnologico,
 - i) utilizzo di asfalto fonoassorbente
 - j) tutti quegli specifici interventi che si renderanno necessari per la riduzione dei livelli sonori, secondo modalità e tempi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni.

- art. 7)** Il piano di Zonizzazione Acustica ammette in pochi casi, per quanto riguarda il tessuto insediativo esistente, la possibilità che confinino zone appartenenti a due classi non immediatamente successive, purché il rispetto dei valori limite nelle zone con valori limite più bassi sia garantito da discontinuità morfologiche che giustifichino dal punto di vista acustico il salto di classe.
- art. 8)** Quando si hanno in ambiente non urbanizzato zone appartenenti ad una classe che confinano con strade appartenenti ad un'altra classe non contigua alla prima, nella verifica dei valori massimi consentiti in tali zone, si dovrà considerare una "fascia acustica di rispetto" all'interno della quale i valori potrebbero essere superati per effetto del traffico.
- art. 9)** L'ampiezza della "fascia acustica di rispetto" dipenderà dalla differenza tra i valori massimi della classe attribuita alla strada e i valori massimi della classe attribuita alla zona in esame e sarà calcolata secondo le indicazioni riportate all'art. 10.
- art. 10)** I criteri per stabilire l'ampiezza della "fascia acustica di transizione" sono i seguenti:
- a) lungo le strade esistenti prive di insediamenti e senza ostacoli (campo libero), si considera, da filo carreggiata, una "fascia di transizione" di 50 m di ampiezza appartenente alla stessa classe della strada per rientrare nei limiti di zona di una classe con livelli massimi ammissibili di 5 dB(A) inferiori rispetto a quelli della strada;
 - b) lungo le strade esistenti con presenza di fabbricati con fronte continuo, si considera una "fascia acustica di rispetto" appartenente alla stessa classe della strada di ampiezza tale da comprendere la prima fila di fabbricati (zona filare) lungo la strada; in caso di edifici arretrati si considera una "fascia di transizione" di ampiezza tale da comprendere i fabbricati posti entro 30 metri dal filo carreggiata;
 - c) per i tratti di strada esistenti corrispondenti all'immissione di vie trasversali o in presenza di fabbricati con fronte discontinuo si considera, da filo carreggiata, una "fascia acustica di rispetto" appartenente alla stessa classe della strada di ampiezza pari a 30 metri;
- art. 11)** Per le sorgenti fisse si stabilisce che il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, si mantenga nei limiti di tollerabilità della zona di appartenenza ed inoltre sia tale che rientri anche nei limiti delle zone limitrofe eventualmente sottoposte all'azione delle stesse. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese andranno redatti secondo le disposizioni della DGR VII/8906 del 16/11/2001.
- art. 12)** L'applicazione delle precedenti Norme presuppone il rientro dei livelli di rumore da traffico nei limiti previsti dalle classi d'appartenenza delle strade, alla facciata degli edifici prospicienti, a seguito degli interventi di cui all'art. 5. Pertanto in via transitoria i valori di rumorosità dovuti al solo traffico potranno superare i limiti massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica. Si ammette quindi una

deroga ai limiti per le sole sorgenti mobili in attesa che siano meglio definiti i valori limite di immissione e di emissione relativi alle infrastrutture stradali e le rispettive fasce di pertinenza (art. 5 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97), nonché i relativi regolamenti di esecuzione, previsti all'art. 11 della Legge 26.10.95 n. 447, nota come Legge quadro sull'inquinamento acustico;

- art. 13)** Per il rilascio di autorizzazione a realizzare aeroporti, infrastrutture stradali e ferroviarie, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi e ad insediare nuove attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (ex art.8 commi 2 e 4 Legge 447/95) sarà necessario attenersi a quanto disposto nella DGR 8/3/2002 n. 7/8313.
- art. 14)** Per le concessioni necessarie alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi (ex art. 8 comma 3 Legge 447/95) sarà necessario attenersi a quanto disposto nell'art. 6 della DGR 8/3/2002.
- art. 15)** Per le concessioni relative agli interventi nelle aree che il PRG definisce "polifunzionali", oltre agli studi previsionali previsti per gli insediamenti di cui agli articoli 13 e 14, si richiederà al proponente o al titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di fornire in scala adeguata la zonizzazione acustica dettagliata dell'area interessata all'intervento.
- art. 16)** Per quanto riguarda i **requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne, per progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, per progetti relativi a nuove costruzioni, per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti,** si deve far riferimento all'art 7 della LR 13 del 10 agosto 2001.
- art. 17)** Per le autorizzazioni allo svolgimento di **attività temporanee** il Comune deve adeguarsi alle disposizioni dell'art. 8 della LR 13 del 10 agosto 2001 e a quelle esposte all'art. 2.5 della D.G.R. 12/7/2002 n. 7/0776.
- art. 18)** Per quanto riguarda il controllo, il contenimento e l'abbattimento del **rumore prodotto dal traffico** il Comune dovrà attenersi a quanto disposto all'art. 13 della LR 13 del 10 agosto 2001.